

# **STATUTO DELLA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE**

## **Articolo 1**

### ***Istituzione***

E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "SAN GIUSEPPE PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE - ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ONLUS.

La Fondazione nasce per iniziativa dell'IPAB Istituto San Giuseppe per l' Aiuto Materno e infantile di Rimini, anche al fine di onorare la memoria di Suor Isabella Soleri, dei fratelli Guglielmo, Maria e Anna Teresa Bronzetti e del Prof. Vincenzo Spazi, suoi benemeriti fondatori e benefattori.

## **Articolo 2**

### ***Sede***

La Fondazione ha sede legale in Rimini, Corso D'Augusto n. 241.

Trasferimenti di sede ed istituzioni di eventuali sedi secondarie saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 3**

### ***Scopo della Fondazione***

La Fondazione, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana e della solidarietà sociale che animarono i fondatori dell'Istituto San Giuseppe, agisce in osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana.

La Fondazione, agendo nell'ambito delle linee sopraindicate ed in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e le istituzioni private operanti nel settore, si prefigge di assicurare

ai *minori* di ambo i sessi ed alle *ragazze-madri* o *giovani madri*, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla Provincia di Rimini, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche.

La Fondazione inoltre, ai fini di continuità assistenziale e nell'ambito di programmi specifici che perseguano i medesimi scopi di cui al comma precedente, può assicurare interventi ed iniziative anche a favore di adulti in condizioni di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività a tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:

- 1) Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) Beneficenza;
- 3) Istruzione.

La Fondazione intende affermare modalità gestionali dei servizi socio-sanitari improntate a criteri di professionalità , in coerenza con le più moderne concezioni di welfare , che tendano a conciliare le esigenze della ottimizzazione economica e della implementazione, anche qualitativa, dei servizi prestati. In tal senso, la Fondazione, tenuti presenti i bisogni espressi dai Comuni titolari dei compiti di programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, intende proporsi principalmente come centro di coordinamento, impulso e valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel campo educativo, sociale e socio-sanitario.

#### **Articolo 4**

##### ***Attività della Fondazione***

Nel perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

***a) nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria.***

1) gestione di comunità socio-educative per minori in stato di disagio; centri di aggregazione giovanile e strutture di accoglienza per minori in stato di disagio; progetti innovativi o

sperimentali nel campo del disagio minorile; centri di accoglienza temporanea o residenziali per ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica o morale; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

2)attività di gestione di centri residenziali o semiresidenziali per minori disabili; progetti innovativi o sperimentali nel campo della disabilità minorile; comunità residenziali o semiresidenziali per minori affetti da gravi patologie psichiatriche; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

***b) Beneficenza.***

Erogazione di sussidi economici a minori e madri in difficoltà sociale, economica o morale.

***c) Istruzione***

Gestione di servizi per la prima infanzia (0-6 anni): nidi e scuole per l'infanzia . Tali servizi sono rivolti a bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,psichiche, economiche, sociali o familiari.

E' facoltà della Fondazione, in convenzione con gli organismi preposti, utilizzare nelle proprie strutture obiettori di coscienza, personale in servizio civile, volontari. Può altresì autorizzare lo svolgimento, in convenzione con le Università e i centri di formazione professionale, di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per studenti di corsi di laurea, master o corsi professionali del settore sociale, educativo e socio-sanitario.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti simili a carattere nazionale ed internazionale, nonché, oltre alla stipula di convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.

Inoltre, nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività connessa consentita dalla legge.

E' fatto comunque divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10, comma 1, del Dlgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. E' consentito lo svolgimento di attività connesse esclusivamente di tipo accessorio per natura a quella istituzionale, in quanto integrative delle stesse le quali debbono avere carattere di occasionalità e svolgersi nel contesto dell'attività istituzionale .

In ogni caso l'esercizio di attività connesse è consentita a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito dei settori elencati alla lettera a) del comma 1 del Dlgs. 470/97, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive della Fondazione

## **Articolo 5**

### ***Patrimonio della Fondazione***

Il patrimonio della Fondazione, come risulta dall'atto costitutivo, potrà essere aumentato da:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività accessorie comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali.

Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate a titolo di concorso alle spese di gestione.

I lasciti testamentari sono accettati, dal Consiglio di Amministrazione, con beneficio di inventario.

## **Articolo 6**

### ***Benemeriti***

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di *benemerito* alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi volontari (in denaro e in natura) particolarmente significativi, ivi compreso il proprio apporto professionale, o che si siano distinti per particolari meriti.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Albo dei benemeriti, la cui tenuta sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo.

La qualifica di benemerito è titolo meramente onorifico e non dà luogo al conseguimento di poteri all'interno della Fondazione.

## **Articolo 7**

### ***Organi della Fondazione***

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Direttore Generale;
- 4) il Revisore dei Conti.

## **Articolo 8**

### ***Il Consiglio di Amministrazione***

#### ***Composizione, requisiti, durata in carica, cessazione***

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede, così nominati:

- due membri dal Vescovo della Diocesi di Rimini;
- un membro dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini;
- un membro dal Comune di Rimini;
- un membro dalla Contessa Giulia Soleri Cassoli (o suoi discendenti), sorella della ND Isabella Soleri, fondatrice e benefattrice dell'ex Istituto San Giuseppe per l'aiuto materno e infantile.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono possedere, all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato, requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza con particolare riferimento al settore socio-sanitario ed educativo.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del quinto esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà

agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo viene dichiarato decaduto. Il Presidente ne promuove la sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

### ***Competenze***

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo collegiale della Fondazione. Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per la realizzazione degli scopi istituzionali e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive generali impartite.

Al Consiglio di Amministrazione competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- eleggere nel proprio seno il Presidente;
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare le eventuali modifiche statutarie ed assumere la decisione in merito allo scioglimento della Fondazione;
- approvare gli atti di alta amministrazione della Fondazione: il Piano programmatico, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo, il consuntivo (o bilancio d'esercizio), il documento budget, i contratti integrativi aziendali, la stipulazione dei mutui;
- decidere in merito alla struttura organizzativa della Fondazione e alla dotazione organica del personale e alle sue modificazioni;
- approvare i regolamenti interni della Fondazione;
- approvare tutti gli atti concernenti la gestione del patrimonio, con particolare riguardo a quello immobiliare;
- approvare i contratti e le convezioni relative alla gestione ed erogazione dei servizi;
- nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione;
- nominare e revocare i Responsabili delle varie aree di attività della Fondazione;
- accettare donazioni e lasciti testamentari;

- approvare la partecipazione della Fondazione in Società come investimento che si sostanzia in una gestione statico conservativa del patrimonio realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- approvare la partecipazione, la costituzione, ovvero il concorso alla costituzione da parte della Fondazione di Associazioni, Fondazioni o Società senza scopo di lucro, come attività strumentale rivolta all'ottenimento degli scopi istituzionali;
- nominare i benemeriti;
- determinare le indennità di funzione, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese eventualmente spettanti al Presidente, ai Consiglieri e al Revisore dei Conti, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, comma 6, punto c) del D.lgs. 460/1997;
- ratificare i provvedimenti eventualmente assunti in via d'urgenza dal Presidente sulle materie di competenza del Consiglio;
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive impartite, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di scostamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Vice Presidente, col compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Il Vice Presidente può essere delegato dal Consiglio a svolgere funzioni di competenza del Presidente o a sovrintendere a particolari settori, attività o programmi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice Presidente, può delegare uno o più consiglieri allo svolgimento di particolari incarichi, precisandone l'oggetto, i limiti e la durata della delega e costituire nel suo seno Commissioni (permanenti o temporanee) con compiti di studio e proposta, avvalendosi anche di professionalità esterne alla Fondazione.

#### ***Modalità di funzionamento***

Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati, si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative a:

- nomina del Presidente;
- modificazioni dello Statuto;

- alienazioni, acquisti, investimenti, mutui relativi al patrimonio immobiliare;
  - estinzione della Fondazione;
  - accettazione donazioni e lasciti testamentari;
  - approvazione della partecipazione in Società e approvazione del concorso alla costituzione o della partecipazione della Fondazione ad Associazioni o ad altre Fondazioni;
- debbono essere assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando lo richiedano almeno due Consiglieri o il Presidente; la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, posta elettronica, salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In via d'urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

## **Articolo 9**

### ***Il Presidente***

Il Presidente è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di due Consiglieri, stabilendo l'ordine del giorno della seduta;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi del Direttore;
- vigila sulla corretta gestione e sul buon andamento della Fondazione, rapportandosi con il Direttore in merito alle problematiche di sua competenza;
- dispone direttamente, ovvero tramite i Consiglieri, ispezioni o verifiche sulla conduzione e gestione dei servizi;
- vigila sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto.



Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 10**

### ***Il Direttore Generale***

Il Direttore Generale è l'organo di gestione della Fondazione .

Cura la gestione finanziaria, amministrativa, organizzativa e la gestione del personale della Fondazione.

E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato.

Contribuisce alla direzione strategica della Fondazione, collaborando con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fornendo gli eventuali pareri richiesti.

La sua durata in carica e le sue competenze- aree di responsabilità specifiche , per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, sono deliberate con apposito atto regolamentare dal Consiglio di Amministrazione.

Negli ambiti di propria competenza, il Direttore rappresenta legalmente la Fondazione anche nei confronti dei terzi.

## **Articolo 11**

### ***Il revisore dei Conti***

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti, iscritto nell'albo dei Revisori contabili.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque esercizi sociali ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria;

- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### ***Bilancio preventivo e consuntivo***

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo (o bilancio d'esercizio) e un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo viene predisposto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, entro la fine di ogni anno.

## **Articolo 13**

### ***Destinazione dei risultati***

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed impiegati, in ogni caso, per consentire il regolare andamento della Fondazione e garantire l'integrità del suo patrimonio e della sua azione nel tempo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere stanziati somme destinate a realizzare progetti in collaborazione con gli enti aventi finalità analoghe ed ispirati ai medesimi principi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

In ogni caso è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 14**

### ***Durata e scioglimento***

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare un Liquidatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Ultimate le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre ONLUS che perseguono i medesimi scopi della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 15**

#### ***Rinvio alle leggi***

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.